

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRAGALÀ, BAIAMONTE, BIONDI, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA,
LUCCHESI, FILIPPO MANCUSO, MILANESE, MISURACA, MARIO
PEPE, SAVO, STAGNO D'ALCONTRES, TARANTINO, GIACOMO
ANGELO ROSARIO VENTURA**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
coordinamento del processo penale con il processo contabile

Presentata il 30 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'importanza ed il rilievo assunti, anche presso l'opinione pubblica, dall'azione di risanamento del pubblico erario svolta con crescente impegno dalla magistratura contabile, investita dai provvedimenti legislativi di riforma del 1994 che ne hanno potenziato la struttura sul piano regionale e rafforzato i poteri su quello funzionale, rendono necessari taluni aggiustamenti procedurali e di raccordo con l'azione penale che rischia in qualche caso di vanificare, con l'istituto del segreto istruttorio, la tempestività e, talora, la

stessa proficuità dell'azione contabile, ancorata a rigorosi termini prescrizionali che potrebbero incontrare ostacoli insormontabili nel protrarsi delle indagini preliminari in campo penale. Peraltro, non apparirebbe di facile comprensione per quale motivo la collaborazione che il codice di rito impone tra i pubblici ministeri non debba trovare compendio anche sul fronte dell'azione di responsabilità amministrativa. Tali problematiche si sono già poste sul piano operativo e richiedono un urgente intervento di coordinamento da parte del legislatore.

A queste finalità è ispirata la presente proposta di legge che, priva di oneri finanziari, mira a rafforzare, meglio coordinando, le attività dei pubblici ministeri penali e contabili, stabilendo un obbligo di collaborazione ed osmosi professionale dal quale il perseguimento dei fini di giustizia

non potrà che trarre ulteriore giovamento e conforto, non da ultimo nell'ottica di un potenziamento di una giurisdizione, quale quella contabile, le cui potenzialità, sul piano della tutela della legalità, appaiono ancora lungi dall'essere state integralmente sfruttate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 117 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 117 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle richieste inoltrate dal pubblico ministero presso la Corte dei conti nell'ambito dell'attività istruttoria necessaria al compimento delle proprie indagini ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 331 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 331 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Qualora i fatti denunciati configurino anche una fattispecie di danno erariale rientrante nella giurisdizione contabile, copia della denuncia deve essere trasmessa contestualmente al pubblico ministero presso la Corte dei conti ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 371 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 371 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei rapporti con gli

uffici del pubblico ministero istituiti presso la Corte dei conti ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

